

REGOLAMENTO (ed. 040612)

Il presente regolamento disciplina l'iscrizione e la contribuzione alla

“CASSA INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DI ENTI PUBBLICI E PARASTATALI, DELLE SOCIETA' COOPERATIVE, DI CAPITALI, DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA E DEGLI ADERENTI AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI”

denominata più brevemente

UNICASSA.

1. **Finalità** - Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione e di contribuzione alla “Cassa interaziendale di assistenza del Personale degli Enti pubblici e Parastatali, delle società cooperative, di capitali, della piccola e media impresa e degli aderenti ad associazioni professionali” (in seguito, per brevità, denominata “UNICASSA” o “CASSA”) nonché della erogazione delle forme di assistenza integrativa previste da accordi collettivi e/o da regolamenti aziendali a favore di lavoratori dipendenti e di tutte le categorie di lavoratori in regime di lavoro non subordinato.
2. **Ambito di applicazione** – Sono iscritti a UNICASSA, in qualità di beneficiari, i seguenti soggetti:
 - a) lavoratori dipendenti di tutte le categorie;
 - b) lavoratori non subordinati aderenti ad Associazioni Professionali;
 - c) i soci di cui all'art. 3 dello Statuto e precisamente i Soci Costituenti, i Soci Qualificati ed i Soci Sostenitori persone fisiche.
3. **Iscrizione** – Possono essere iscritti, tramite una specifica convenzione con la Cassa, e assumere la qualità di Beneficiari, i seguenti soggetti:
 - a. i dipendenti delle aziende che applicano contratti collettivi che prevedano l'obbligo di versare quote da destinare alla assistenza sanitaria integrativa;
 - b. i dipendenti delle aziende che applichino contratti e/o regolamenti aziendali che prevedano l'obbligo di versare quote da destinare alla assistenza sanitaria integrativa;
 - c. i dipendenti di associazioni di rappresentanza datoriale, di associazioni professionali, di organizzazioni sindacali, delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché degli enti e delle strutture di loro emanazione, ivi inclusi gli enti bilaterali;
 - d. i dipendenti di datori di lavoro titolari di piccole e medie imprese che si iscrivano alla Cassa in forma collettiva;
 - e. i lavoratori autonomi iscritti alle associazioni di categoria e/o agli ordini e/o agli albi professionali, che abbiano sottoscritto un accordo con la Cassa che preveda l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa in favore della collettività dei loro soci;
 - f. i soci sostenitori persone fisiche, i soci costituenti e i soci qualificati, nel loro insieme denominati “Soci della Cassa” sono automaticamente iscritti alla Cassa;
 - g. i familiari e il coniuge o il convivente more uxorio, nel loro insieme denominati “Familiari”, che risultino conviventi da certificato/autocertificazione dello stato di famiglia degli iscritti e dei Soci della Cassa, i quali abbiano manifestato la volontà di aderire alla Cassa medesima tramite apposita modulistica predisposta.
 - h. Gli iscritti alla Cassa che entrino in quiescenza, purchè iscritti alla Cassa da almeno 24 mesi, che ne facciano espressa richiesta e che questa sia accolta dal C.d.A. della Cassa.

L'iscrizione può essere richiesta da persone che non abbiano superato il 65° anno di età; può essere mantenuta fino al raggiungimento dei 75 anni di età e cessa automaticamente alla prima scadenza annuale del piano sanitario, successiva al compimento di tale età da parte del socio.

4. **Contributo associativo** - La richiesta di iscrizione deve essere accompagnata dal versamento del contributo associativo:

- per i lavoratori dipendenti, del contributo posto a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore nelle misure stabilite per ciascuna prestazione;
- per i lavoratori di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, del contributo posto a carico sia del lavoratore sia, ove previsto, a carico del committente, nelle misure stabilite per ciascuna prestazione;
- per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, del contributo stabilito dalla CASSA per ciascuna prestazione.

I contributi associativi vengono determinati con delibera del C.d.A. o dagli accordi collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali e si dividono in :

- quota di iscrizione che deve essere pagata all'inizio di ogni annualità ed è destinata alle spese di amministrazione e alle spese generali;
- contributo ordinario che deve essere pagato all'inizio di ogni annualità ed è destinato alla copertura delle prestazioni erogabili dalla Cassa.

I piani sanitari, la cui sottoscrizione coincide con l'adesione alla Cassa, hanno durata annuale senza tacito rinnovo salvo pagamento del contributo associativo entro i termini. Ognuna delle parti ha la facoltà di dare disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata all'altra parte con preavviso di 30 giorni prima della scadenza del piano.

5. **Mancato, ritardato, parziale versamento dei contributi associativi** - In caso di ritardato pagamento della quota di iscrizione, o di pagamento parziale, l'eventuale iscrizione alla Cassa non produce alcun effetto. Trascorsi 60 giorni dalla iscrizione alla Cassa senza che la quota di iscrizione sia stata pagata, oppure nel caso di suo pagamento parziale, l'iscrizione decade e si intende come mai avvenuta. L'eventuale pagamento parziale della quota di iscrizione viene trattenuto a titolo di contributo alle spese generali. In caso di ritardato pagamento del contributo ordinario, oppure nel caso di suo pagamento parziale, l'iscrizione alla Cassa non produce alcun effetto. Trascorsi 60 giorni dai termini previsti per il pagamento del contributo ordinario, o del diverso termine che la Cassa abbia assegnato per il pagamento o per il reintegro del contributo associativo pagato parzialmente, l'iscrizione alla Cassa decade. L'eventuale pagamento parziale contributo ordinario viene trattenuto a titolo di contributo alle spese generali. Resta salva la facoltà per la Cassa di agire per il recupero dei contributi associativi non pagati oltre agli interessi e alle spese accessorie sostenute per il recupero del credito quantificate come segue:

- a. per ritardato pagamento dei contributi associativi oltre 15 giorni dalla scadenza del termine utile sono dovute spese accessorie pari a € 5,00.
- b. per ritardato pagamento dei contributi associativi oltre 30 giorni dalla scadenza del termine utile sono dovute spese accessorie pari a € 15,00.

Decorso il periodo di 15 giorni dopo la scadenza della annualità, in caso di mancato pagamento o pagamento parziale, vengono automaticamente sospese le prestazioni in favore del beneficiario interessato e/o dei suoi Familiari.

6. **Effetti della iscrizione** - L'iscrizione alla Cassa si intende perfezionata solo se inoltrata nelle forme e nelle modalità previste nella sezione "Modalità di Iscrizione" del sito www.unicassa.it. L'iscrizione presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme del presente Regolamento, dello Statuto e del nomenclatore. L'iscrizione non comporta alcun effetto in assenza del regolare pagamento dei contributi associativi.

7. **Decorrenza delle prestazioni** – I beneficiari hanno diritto alle prestazioni, se in regola con il pagamento dei contributi associativi.
8. **Cessazione** – La qualità di iscritto e beneficiario si perde per
- Morosità;
 - Recesso;
 - Morte
 - Cessazione della attività lavorativa salvo quanto previsto al precedente art. 3 (Iscrizione) lett. h;
 - Modifica delle condizioni soggettive previste per l'applicazione degli accordi collettivi e/o dei regolamenti aziendali di riferimento.

La cessazione della iscrizione e la conseguente perdita della qualità di Beneficiario determina l'estinzione di tutti i diritti e obblighi ad essa inerenti con effetto a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva alla cessazione della iscrizione. La perdita della qualità di iscritto, qualora avvenga in corso d'anno, non comporta la restituzione, neanche parziale, dei contributi associativi, salvo diversa disposizione prevista dagli accordi collettivi e/o dai regolamenti aziendali di riferimento. I familiari dell'iscritto che abbia cessato di appartenere alla Cassa, salvo espressa deroga rilasciata dal C.d.A della Cassa, perdono la qualità di beneficiari e il diritto alle prestazioni.

9. **Cessione di azienda** – nel caso in cui il datore di lavoro ceda l'attività e il rapporto di lavoro dei dipendenti prosegua con il datore di lavoro subentrante, le prestazioni in favore degli aventi diritto continuano senza soluzione di continuità a condizione che il nuovo datore di lavoro comunichi alla Cassa il subentro entro il termine di 30 giorni e paghi gli eventuali contributi associativi arretrati. Decorso tale termine, oppure nel caso in cui il nuovo datore di lavoro non intenda farsi carico dei contributi associativi arretrati, tutti i dipendenti devono considerarsi "cessati" dalla iscrizione ed è necessario aprire una nuova posizione in capo al datore di lavoro subentrante e procedere alla iscrizione dei dipendenti ex novo.

10. **Modalità di adesione** - Per i soci ordinari la richiesta di iscrizione deve essere inoltata tramite apposita modulistica predisposta dalla Cassa e comunque deve essere corredata dei seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, domicilio, codice fiscale. Per i soci ordinari che siano lavoratori dipendenti o soci lavoratori, il modulo di adesione deve essere inoltrato a cura del datore di lavoro. In caso di variazione della posizione del singolo lavoratore dipendente o socio lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione entro 10 gg. dalla variazione medesima nonché a mettere a disposizione della CASSA gli elementi necessari per l'effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di controllo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Unicassa. Per i soci sostenitori, la richiesta di iscrizione deve essere inoltrata tramite apposita modulistica predisposta dalla Cassa e comunque deve essere corredata almeno dei seguenti dati: denominazione, sede sociale, codice fiscale, dati anagrafici e codice fiscale del legale rappresentante. La domanda di adesione può essere trasmessa a Unicassa con le seguenti modalità:

- Via telematica e precisamente tramite apposita funzione del portale istituzionale di Unicassa o tramite posta elettronica;
- Consegnata a mano;
- Spedita con lettera raccomandata tramite il servizio di Poste Italiane;
- Spedita tramite corriere espresso.

L'iscrizione alla Cassa avviene con le seguenti modalità:

a. Lavoratori dipendenti e assimilati:

- Autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro ad effettuare le trattenute sulla sua retribuzione corrispondenti ai contributi associativi dovuti dal dipendente medesimo alla Cassa;

- Delega del dipendente al datore di lavoro a versare alla Cassa le somme pari ai contributi associativi corrispondenti al piano sanitario prescelto nelle modalità stabilite dal presente Regolamento.
- b. Lavoratori non subordinati: dichiarazione contenente l'impegno a versare alla Cassa le somme pari ai contributi associativi corrispondenti al piano sanitario prescelto nelle modalità stabilite dal presente Regolamento.

In caso di accettazione della richiesta di adesione, Unicassa invia agli iscritti una copia della domanda di adesione siglata e timbrata per accettazione, le istruzioni per accedere al portale e consultare la documentazione relativa alla Cassa e alle prestazioni erogate, e la ricevuta delle quote associative versate.

11. Familiari – L'iscrizione di familiari in un momento successivo alla data di effetto del piano è consentita solo nel caso di variazione dello stato di famiglia del titolare per matrimonio, convivenza "more uxorio" o nuove nascite. Nel caso di inclusione, il familiare potrà essere inserito nel piano sanitario sottoscritto, mediante compilazione di apposito modulo predisposto dalla Cassa, entro 60 gg. dalla data di certificazione della variazione di stato di famiglia, oppure alla scadenza dell'annualità del piano sanitario in corso. Nel caso di esclusione, il familiare potrà essere escluso dal piano sanitario sottoscritto – con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla variazione dello stato di famiglia - mediante compilazione di un apposito modulo predisposto dalla Cassa.

I neonati sono iscritti con effetto a partire dalla data di nascita per le identiche prestazioni previste per la mamma, sempreché i relativi genitori esercenti la patria potestà previa compilazione della modulistica predisposta dalla Cassa e pagamento dei relativi contributi associativi, entro 30 giorni successivi alla nascita stessa. Possono essere iscritti i figli dei soci titolari legalmente separati o divorziati che convivano con altro coniuge. L'iscrizione dei familiari dovrà avvenire contestualmente a quella dell'iscritto o socio titolare oppure alla prima scadenza annuale. Successivamente alla prima scadenza annuale l'iscrizione dei familiari non è consentita salvo variazione dello stato di famiglia.

12. Cessazione della qualità di beneficiario – Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a. inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statuto e del Regolamento;
- b. morosità del socio nel pagamento della quota associativa, dei contributi sociali e dei contributi associativi corrispondenti al piano sanitario sottoscritto;
- c. condanna del socio per delitti che comportino il fermo o l'arresto anche facoltativo per disposizioni di legge;
- d. comportamenti del socio dannosi in genere per Unicassa ed il suo funzionamento;
- e. simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere prestazioni da parte della Cassa;
- f. alterazione della destinazione o abuso dei fondi sociali, da parte del socio incaricato della loro custodia ed amministrazione.

La cessazione della qualità di socio determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, nulla sarà dovuto dalla Cassa a titolo di restituzione parziale/integrale di quote associative.

13. Contributi associativi - I contributi, per tutti i soci, sia ordinari che sostenitori, sono versati a UNICASSA nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Per i soci ordinari che siano lavoratori dipendenti o soci lavoratori, i contributi vengono versati a UNICASSA, in ordine alle forme di assistenza prescelte, a cura dei datori di lavoro sia per la parte a loro carico sia per la parte a carico del

lavoratore, alle scadenze, nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. UNICASSA non assume alcun obbligo in merito al versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro e al recupero dei contributi dovuti sulla base degli accordi collettivi di lavoro o dei regolamenti aziendali. Per i soci ordinari che siano lavoratori di cui all'art. 409, punto 3, del codice di procedura civile, qualora la contribuzione sia anche a carico del committente, quest'ultimo provvederà a versare a UNICASSA sia il contributo a suo carico sia quello a carico del lavoratore. Per i soci ordinari che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti, l'importo annuale dei contributi nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in ordine alle forme di assistenza prescelte, sarà dagli stessi versato alla CASSA entro i termini e le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione. I datori di lavoro o i singoli lavoratori autonomi o liberi professionisti che effettuino i versamenti oltre i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di UNICASSA sono assoggettati al pagamento di una somma aggiuntiva, a titolo di penale, determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle eventuali spese accessorie. Non avendo il datore di lavoro o il singolo lavoratore autonomo o libero professionista ottemperato alle specifiche richieste di UNICASSA e trascorsi 60 giorni dal termine utile per il pagamento, l'iscrizione a Unicassa cessa automaticamente, Unicassa ha facoltà di procedere, nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore autonomo o libero professionista inadempiente, al recupero degli oneri sostenuti, per eventuali prestazioni fornite all'iscritto e/o al nucleo familiare nel periodo di non regolarità contributiva precedente alla cessazione dell'iscrizione a causa del mancato versamento dei contributi.

14. **Modalità di versamento dei contributi associativi** - Il versamento della quota associativa "una tantum", dei contributi sociali annuali, nonché dei contributi associativi corrispondenti al piano sanitario prescelto, può essere effettuato tramite bonifico bancario o, previa espressa autorizzazione del C.d.A., tramite carta di credito, Rid, Mav o F24. Il pagamento dei contributi associativi potrà prevedere un'unica rata annuale o in alternativa, mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale, con addebito degli interessi di frazionamento. Le prestazioni decorrono dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuto pagamento. In caso di ritardato pagamento, qualora la morosità superi i sei mesi, si ritiene il socio automaticamente decaduto salvo la facoltà della Cassa di esigere il pagamento dei contributi non pagati tramite azione legale o in via stragiudiziale previo incarico a società autorizzate al recupero crediti. Unicassa ha la facoltà, ma non l'obbligo, di avvisare i soci delle rate in scadenza o degli eventuali ritardi nei pagamenti.
15. **Durata** - L'iscrizione alla Cassa ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla scadenza l'iscrizione si intende rinnovata per un altro anno in caso di pagamento dei contributi associativi entro 180 giorni dalla scadenza annuale.
16. **Entrate diverse** - Eventuali altre entrate della Cassa, diverse dai contributi ordinari e dalla quota di iscrizione, hanno separate evidenze contabili. La CASSA istituisce una gestione e una contabilità separata al fine di distinguere i contributi che vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sanitario da quelli che vanno ad alimentare tutte le altre prestazioni assistenziali, nonché le conseguenti erogazioni.
17. **Prestazioni** - UNICASSA può erogare tutte o parte delle seguenti prestazioni:
 - a) assistenza sanitaria e parasanitaria, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con mutue e compagnie assicuratrici, casse di assistenza sanitarie, presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
 - b) liquidazione di un capitale o di una diaria ai lavoratori o ai loro familiari in caso di spese sanitarie, infortunio, morte, invalidità, malattia, vecchiaia, inabilità al lavoro;
 - c) assistenza in favore delle famiglie dei lavoratori deceduti;
 - d) partecipazione in generale a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente,

culturalmente e fisicamente i lavoratori ed i familiari, ed in particolare a cooperare all'educazione dei lavoratori e delle loro famiglie, anche con erogazione di borse di studio per i figli dei lavoratori che frequentino scuole o università statali o private;

- e) erogazione di contributi ai lavoratori per acquisto di attrezzature professionali;
- f) diffondere e rafforzare i principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi d'aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio dei competenti Organi Sociali.

La tipologia delle prestazioni a favore dei soci ordinari che siano lavoratori dipendenti o soci lavoratori è quella stabilita dagli accordi collettivi di lavoro o dai regolamenti aziendali ad essi applicabili. I familiari dei soci ordinari possono ottenere l'estensione del diritto alle prestazioni a richiesta del socio medesimo, al quale unicamente compete tale facoltà. I familiari non conseguono alcun diritto autonomo all'assistenza, né sono titolari di posizione propria alla CASSA. Essi sono ammessi a beneficiare delle prestazioni della Cassa su domanda dei soci ordinari e decadono dal diritto nel momento in cui cessa per i soci ordinari l'iscrizione alla Cassa. Le prestazioni di cui al presente articolo sono garantite tramite la stipulazione di apposite convenzioni con primarie Compagnie di Assicurazione, le cui condizioni costituiscono parte integrante del Regolamento. Le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni sono quelli previsti dalle convenzioni assicurative.

Il presente Regolamento ha effetto dal 01/05/2012

FINE

La sottoscritta Cristina Baiocco in qualità di Rappresentante Legale pro tempore del Fondo Unicassa dichiara che il presente atto è stato approvato dagli organi stabiliti nell'atto costitutivo/statuto.

Cristina Baiocco

